



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n 500/2015 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/2017, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

, rappresentata e difesa dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. giusta procura a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE,

nei confronti di

, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to

CONVENUTA,



avente ad oggetto: Leasing

Conclusioni come da verbale dell'udienza del 13/6/2017

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 14/1/2015,

promuoveva il presente giudizio nei confronti di

, chiedendo l'acclaramento delle pattuizioni usurarie, la rideterminazione del debito di parte attrice, nonché l'accertamento della nullità parziale del leasing anche ex artt. 1283 c.c. e 1284 c.c., altresì sollevando eccezione di compensazione e chiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte indebitamente, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio , che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente. Assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva della dott.ssa Cavalleri a decorrere dal 21.11.2015), il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 13/6/2017.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione, sollevata da parte convenuta: dalla lettura dell'atto introduttivo - infatti - non emerge un'indeterminatezza del *petitum* o della *causa petendi* e tale da essere sussunta all'art. 164 c.p.c..

Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate.

Per quanto attiene alle asserite pattuizioni usuraria del leasing, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, "è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i



modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia" (Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223). Orbene, nel caso di specie, l'attrice, quale prima ipotesi, postula il superamento del tasso soglia sommando il tasso di interesse corrispettivo con il tasso di mora, così rilevando il superamento del tasso soglia asseritamente individuato. L'assunto non è condivisibile. Come evidenziato dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, il citato indirizzo di Cass. sent. n. 530/2013 consente di ritenere che l'usura oggettiva possa ritenersi perfezionata anche con la pattuizione di interessi moratori soprasoglia, ma non implica affatto la necessaria sommatoria degli interessi moratori ai corrispettivi, che, peraltro, nel caso di specie, non è nemmeno imposta dal regolamento negoziale nei termini indicati dagli attori: in fattispecie consimili, la giurisprudenza ha dunque condivisibilmente affermato che "l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario" (Tribunale Reggio Emilia 6 ottobre 2015; ed in tal senso anche Tribunale Torino 14 maggio 2015, Tribunale Padova 27 gennaio 2015, Tribunale Milano 3 dicembre 2014). Ne consegue che non può ritenersi integrata l'usura oggettiva allegata dall'attrice.

Diverse conclusioni non possono emergere dalla seconda ipotesi attorea di "cumulo" dei due tassi di interesse, la quale parte dall'osservazione che gli interessi di mora vengano applicati sulla rata scaduta la quale è, per sua natura, composta da una quota-capitale e da una quota-interessi corrispettivi e che questi ultimi non possono cambiare detta natura di interessi ai fini della verifica dell'usurarietà della mora. Al contrario, la considerazione che l'interesse di mora sia applicato su una rata comprensiva anche dell'interesse corrispettivo implica - secondo



la Suprema Corte - un fenomeno anatocistico, dunque una capitalizzazione dell'interesse corrispettivo, la quale comporta la sua esclusione dal separato calcolo dell'usura per l'interesse moratorio (in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014, Rv. 631434 e Trib. Torino, sent. n. 5148 del 2015).

Deve essere peraltro aggiunto che non è nemmeno corretto il parametro del tasso-soglia richiamato da parte attrice a proposito della mora. E' noto che, al di fuori della non condivisibile tesi della c.d. sommatoria degli interessi corrispettivi ai moratori, sono tre gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di usura degli interessi moratori:

1. l'indirizzo che nega l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori (*ex multis*, Trib. Roma, sent. del 26-01-2016 n.1463);
2. l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al tasso-soglia calcolato sul TEGM per i corrispettivi + il 2,1% (*ex multis*, Trib. Milano, sent. del 3 dicembre 2014);
3. l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al medesimo tasso-soglia per i corrispettivi (*ex multis*, Trib. Torino, ord. del 14-5-2015).

Ritiene questo Giudice di non poter aderire all'ultimo indirizzo sub 3) e deve essere rilevato che sia l'indirizzo sub 1), sia l'orientamento sub 2), portano al rigetto della domanda inerente all'usurarietà degli interessi moratori nel caso di specie.

Ed infatti, anche a non voler ritenere inapplicabile *in toto* la disciplina dell'usura in materia di interessi moratori, si deve quantomeno aderire all'indirizzo sub 2). Deve condividersi - infatti - l'orientamento del Trib. di Milano sent. del 3 dicembre 2014, laddove lo stesso correttamente afferma che "*quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali*



interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 13". Infatti, è pacifico che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora (...)” e "l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"; ciò è consequenziale alle Istruzioni della Banca d'Italia secondo le quali dal calcolo del TEG "sono esclusi (...) gli interessi di mora". Orbene, come sovente affermato da questo Tribunale anche per fattispecie diverse da quella in esame, "criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. Ed, infatti, la stessa Banca d'Italia utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, n. 3586; Trib. Varese, 10 aprile 2015, n. 194; Trib. Milano, 1 luglio 2014; Trib. Milano 23 dicembre 2014)" (così, ex multis, Trib. Bergamo sentenza n. 1825/2015 pubbl. il 25/07/2015). L'applicazione di tali principi nel caso di specie comporta che il tasso-soglia per i moratori rilevato con l'aumento del 2,1% del TEG è superiore al tasso effettivo di mora rilevato dalla perizia di parte.

In senso opposto alle conclusioni sopraindicate non appaiono persuasive le critiche che sogliono essere avanzate



dall'orientamento sub 3). Infatti, è consapevole questo Giudice che esista un orientamento opposto, il quale in base all'unitarietà del criterio di cui all'art. 644, comma 4, c.p., in base all'inattualità della rilevazione del 2,1% ed in base alla natura provvedimentale e sottordinata dei decreti ministeriali e della rilevazioni della Banca d'Italia, assume possibile scostarsi da quest'ultima. Tuttavia, deve essere osservato in senso opposto che

- a) depone in senso opposto l'ultimo orientamento della Suprema Corte (Cass., sent. n. 12965 del 2016 e Cass. sent. n. 22270 del 2016);
- b) allontanarsi dai criteri della Banca d'Italia significherebbe dare luogo alla sopra indicata *"disomogeneità dei dati di riferimento"*, con conseguente inattendibilità scientifica dei risultati così conseguiti;
- c) scostarsi dai criteri elaborati dalla Banca d'Italia e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche *"sostitutivo"* e lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconoscibile in sede di elaborazione delle Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso-soglia, con ciò non osservando le plurime enunciazioni della giurisprudenza amministrativa in materia di sindacato sulla discrezionalità tecnica. Sul punto l'orientamento costante del Giudice amministrativo, seguito a partire da Consiglio di stato, Sez. IV, 09 aprile 1999, n. 601, ha portato a concludere che *"non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo"*. Nel caso di specie deve ritenersi che i criteri adottati dalla Banca d'Italia possono sì ritenersi opinabili, ma non sono di certo inattendibili in quanto legittimamente e con una scelta tecnica rientrante nel novero consentito dalle



- disposizioni legislative ha escluso dal mero TEGM oneri del tutto eventuali e subordinati al solo inadempimento del debitore come gli interessi moratori;
- d) gli interessi moratori - infatti - hanno presupposti di applicazione diversi dagli interessi corrispettivi, in quanto sono dovuti solo nel caso eventuale e non certo dell'inadempimento del debitore: pertanto non appare irragionevole il differente rilievo delle due poste;
- e) non è vero che l'art. 644, comma 4, c.p. impone e imponeva un parametro necessariamente unitario tal che sarebbe sempre illegittima la rilevazione degli interessi moratori separatamente dagli interessi corrispettivi e con un tasso-soglia *ad hoc*. L'art. 644, comma 4, c.p. impone la considerazione di tutte le poste "collegate alla erogazione del credito", ma, anche a voler ritenere che vi rientrino gli interessi moratori (tesi invero criticata), ciò non vuol dire che il parametro debba essere il medesimo previsto per gli interessi corrispettivi. Non è un caso che la maggioritaria ancorché non unanime giurisprudenza abbia ritenuto in una diversa fattispecie che l'usurarietà della CMS dovesse essere valutata separatamente dal TEG per il periodo anteriore al 2010, prima delle rilevazioni successive all'entrata in vigore dell'art. 2 bis comma 2 del D.L. 29.11.2008 n°185, convertito con la L. 28.1.2009 n° 2 (ritenuta innovativa e non interpretativa in materia di CMS da Cass. pen, sent. n. 46669 del 2011): ciò legittima l'osservazione che l'art. 644, comma 4, c.p. non imponga un parametro unitario e comprensivo di tutte le poste per ogni operazione, dovendosene dare un'interpretazione (almeno) costituzionalmente orientata al criterio di ragionevolezza, che implica diverse soglie a diversi presupposti di applicazione delle poste delle operazioni;
- f) non è sostenibile che proprio l'art. 2 bis comma 2 del D.L. 29.11.2008 n°185, convertito con la L. 28.1.2009 n° 2 imponga il medesimo TEGM anche per i moratori in quanto detta



disposizione legislativa sancirebbe che "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108". Detta disposizione, infatti, enuncia altresì che "il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni", sicché fintanto la Banca d'Italia continui ad escludere gli interessi moratori del TEGM, i primi non potranno essere raffrontati al secondo senza aumenti ai fini della disciplina in materia di usura;

- g) è vero ma non pertinente che l'aumento del 2,1% è inattuale perché basato su indagine statistica del 2002. Il mancato aggiornamento di detta rilevazione rende sì opinabile l'attualità dell'aumento del 2,1% rispetto agli anni successivi, ma non legittima affatto il ricorso ad un criterio ancora più peregrino quale quello sub 3) e che non contempla affatto, nemmeno con un'indagine risalente, gli interessi moratori.

Per tali ragioni, anche a non voler aderire all'indirizzo che esclude *in toto* l'applicazione della disciplina in materia di usura sugli interessi moratori, deve comunque e quantomeno computarsi il sopraindicato aumento del 2,1% (riferito al TEGM), il quale, nel caso di specie, esclude il superamento della soglia usuraria da parte del rilevato tasso effettivo di mora.



Per le stesse e sopraindicate ragioni sub a) e b) che escludono la possibilità di discostarsi dai criteri della Banca d'Italia, deve essere anche preclusa la sommatoria di altre spese, costi e polizza di assicurazione al tasso di mora (come pur postulato dall'attrice), dovendo semmai gli stessi essere cumulati al tasso di interesse corrispettivo solo nei limiti di quanto prescritto dalla Banca d'Italia.

Risultano, inoltre, infondate anche le asserite censure ex artt. 1284, 1283 e 1347 c.c.. Per quanto attiene al richiamo dell'art. 1283 c.c., occorre osservare che lo stesso è individuabile solo nel computo degli interessi moratori su una rata comprensiva degli interessi corrispettivi, e ciò costituisce una valida applicazione della disposizione di cui all'art. 3 della Delibera CICR del 9-2-2000, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza. In tal senso, da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014, Rv. 631434, secondo la quale l'art. 3 "prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento", tal che "nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario" ed in relazione anche ai contratti di leasing, certo richiamabili nella nozione di "finanziamento" ex art. 3 della Delibera CICR del 9-2-2000.

Al di fuori di detta fattispecie, le domande dell'attrice concernenti l'asserito effetto anatocistico determinato dalla pattuizione del leasing con il c.d. ammortamento alla francese non hanno fondamento. Le argomentazioni dell'attrice (rinvenibili nella perizia di parte cui l'atto di citazione rinvia) postulano un automatismo tra ammortamento alla francese ed anatocismo, che, invero, non è condivisibile. La giurisprudenza di merito ha infatti osservato che "si ha anatocismo, rilevante agli effetti



dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso" (Tribunale Treviso 12 gennaio 2015, e in tal senso anche Tribunale Modena 11 novembre 2014, Tribunale Venezia 27 novembre 2014, Tribunale Padova 12 gennaio 2016, Tribunale Torino 17 settembre 2014). Non emerge pertanto un "anatocismo occulto", tanto meno rilevante a fini di usura.

Quanto poi all'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto ex artt. 1284 e 1347 c.c., la corrispondente nullità del contratto non può ritenersi sussistere stante la completezza e l'univocità del contratto depositato.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice, rinviando al foglio delle conclusioni depositato telematicamente, ha inoltre sollevato censure con riguardo all'asserita mancanza di sottoscrizione della controparte ed alla mancata indicazione dell'ISC, con ciò deducendo la nullità del contratto stipulato. Neanche tali assunti sono fondati. Quanto al problema di osservanza della forma è sufficiente rilevare che è presente la sottoscrizione di entrambe le parti nella copia del contratto depositata da parte convenuta. Quanto all'asserita mancanza dell'indicazione dell'ISC, anche prescindendo da ogni censura circa l'effettiva applicabilità di detto elemento al contratto in esame, deve osservarsi che l'indirizzo giurisprudenziale più convincente in quanto maggiormente osservante la disciplina delle Istruzioni della Banca d'Italia sull'ISC ha escluso che la mancanza di quest'ultimo non determini la nullità del contratto in quanto "l'omessa indicazione (...) dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al



pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III" (così, ex multis, Trib. Salerno 31-1-2017)

Ne consegue l'integrale rigetto delle domande attoree e così anche dell'eccezione di compensazione sollevata da detta parte.

Nonostante la soccombenza dell'attrice deve tuttavia rigettarsi la domanda di condanna della stessa ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte della banca. Invero, pur non mancando indirizzi giurisprudenziali che hanno qualificato come "lite temeraria" la causa instaurata sull'infondata tesi della c.d. sommatoria, deve osservarsi che la passata presenza di un non condivisibile indirizzo giurisprudenziale favorevole alla citata tesi porta ad escludere il dolo o la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c..

Nondimeno, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore della convenuta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 entrate in vigore il 3.4.2014, l'importo indeterminabile delle domande rigettate e la loro complessità media, nonché la nota spese depositata, in € 9.275,00 per compensi (fase di studio € 2.025,00, fase introduttiva € 1.349,00, fase istruttoria € 2.492,00, fase decisoria € 3.409,00, calcolati in misura media, salvo l'importo minimo per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

Non si procede all'irrogazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, del D.lgs. n. 28/2010, in quanto, secondo la giurisprudenza, la sola qualità di istituto di credito di una delle parti non è elemento sufficiente a fare qualificare come "contratto bancario" il leasing (così in applicazione analogica dei principi di Trib. di Verona, Ord., 15 settembre 2014 in tema di mutuo).



P.Q.M

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:

- 1) Rigetta l'eccezione di nullità della citazione;
- 2) Rigetta le eccezioni e le domande di accertamento e condanna avanzate da
- 3) Rigetta l'istanza ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- 4) Condanna al pagamento, in favore di
delle spese processuali, liquidate in €
9.275,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese
generali del 15%.

Bergamo, 25/7/2017

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice

